



**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Posizione: I/1-8

N° 43/20/C.d.A.

del 30/12/2020

OGGETTO: Accordo extragiudiziale per la definizione del contenzioso e controversie discendenti dal ricorso N. 2937/2014 R.G. proposto innanzi al TAR Catania. – Approvazione schema.

L'anno duemilaventi il giorno Trenta del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella sede dell'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
Di Franco Michele	Presidente	X	
Tumminaro Giuseppa	Componente		X
Lo Votrico Santa	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il R.D. n°. 3267 del 30.12.1923;

VISTO il R.D. n°. 1126 del 16.05.1926;

VISTO il DPR n°. 902 del 4.10.1986;

VISTA la L.R. n°. 44/91;

VISTA la L.R. n°. 48 dell'11.11.1991;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, I° comma, della Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

VISTO l' O.EE.LL.R.S.

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, comma 2 L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Accordo extragiudiziale per la definizione del contenzioso e controversie discendenti dal ricorso N. 2937/2014 R.G. proposto innanzi al TAR Catania. – Approvazione schema.

IL RELATORE - PRESIDENTE DI FRANCO MICHELE

PREMESSO CHE:

- L'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, con bando approvato con deliberazione n. 34 del 7 ottobre 2013 e modificato con successiva deliberazione n. 36 del 24 ottobre 2013, ha indetto una procedura per l'assegnazione e successiva concessione in affitto, per la durata di anni 15, ex l. 203/1982, di n. 29 lotti comunali gestiti dall'Azienda;
- Il bando era destinato a quattro categorie di soggetti (Giovani imprenditori agricoli – cat. I; Giovani agricoltori – cat. I.A; Imprenditori agricoli – cat. II; Coltivatori diretti - cat. III). A favore di due di esse era prevista la riserva di un certo numero di lotti: n. 9 lotti, per la categoria I - Giovani imprenditori agricoli e n. 5 lotti in favore della Categoria I.A – Giovani Agricoltori;
- Ai sensi dell'art. 14, co. 2, ultimo periodo del bando, i soggetti collocatisi utilmente in graduatoria avrebbero avuto il diritto di scegliere il fondo che gli sarebbe stato concesso in affitto, prioritariamente rispetto ai soggetti collocatisi nelle posizioni successive. Inoltre, tra le diverse categorie di soggetti ammessi a partecipare, era stabilito un ordine nella scelta dei fondi, nel quale la Categoria I occupava il primo posto (art. 14, co. 3);
- Con deliberazione n. 12/14/C.d.A. del 05/03/2014 prot. n. 143, l'Azienda Speciale Silvo Pastorale procedeva alla presa d'atto e approvazione delle graduatorie definitive di cui al Bando sopra richiamato;
- Dalla graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, per la categoria dei giovani imprenditori, la sig.ra Lizzo Rita veniva collocata alla posizione n. 10;
- A seguito di scorrimento, dovuto alla rinuncia di un soggetto (Santo De Luca), collocatosi utilmente nella graduatoria, la sig. Lizzo Rita è stata convocata per la scelta del fondo e per la stipula del contratto di affitto, avvenuta in data 9 maggio 2014;
- Frattanto, uno dei partecipanti alla procedura (Antonino Mancuso), collocatosi in posizione non utile (n. 18) della graduatoria relativa alla Categoria I – Giovani imprenditori, ha proposto ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello riconosciutogli;
- il TAR di Catania, Sezione prima, ritenendo fondato il ricorso, ha accolto l'istanza cautelare e, con Ordinanza n. 400/2014 del 29/05/2014, ha sospeso l'efficacia dell'impugnata graduatoria, nella parte in cui assegna al ricorrente 57 punti anziché 62, condannando altresì l'Ente intimato al pagamento delle spese riferite alla fase cautelare che ammontano a circa € 1.500,00;

- Tale circostanza avrebbe imposto di procedere alla rettifica della graduatoria, con inserimento del Mancuso in settima posizione;
- A seguito di tale decisione, al fine di non arrecare pregiudizi di sorta ai soggetti risultanti assegnatari dalla graduatoria impugnata e con i quali erano già stati sottoscritti i relativi contratti di affitto, l'ASSP e il sig. Mancuso Antonino procedevano alla sottoscrizione di un accordo extragiudiziale per la definizione della esecuzione dell'ordinanza del TAR sezione staccata di Catania n. 400/2014 del 29/05/2014 con conseguente cessazione della materia del contendere. In forza di tale accordo l'ASSP concedeva al sig. Mancuso Antonino, che si è impegnato a far dichiarare cessata la materia del contendere in sede giurisdizionale, a fronte della concessione in affitto di un fondo, inizialmente assegnato ad altro soggetto (Carmelo Bonelli, Categoria I.A), che poi aveva rinunciato allo stesso;
- Con deliberazione n. 34 del 4 luglio 2014, l'Azienda ha rettificato le graduatorie, provvedendo, all'inserimento nella prima di esse del Mancuso (nella settima posizione), cui era già stato attribuito il fondo con il citato atto di transazione, e, inoltre, del sig. Santo De Luca (seconda posizione), la cui rinuncia aveva consentito l'attribuzione del fondo alla ricorrente. La Lizzo, dunque, nella nuova graduatoria, si veniva collocata all'undicesimo posto, ossia in posizione non utile (i lotti riservati erano solo nove);
- La predetta deliberazione, recante: *"Presca d'atto e ratifica graduatoria definitiva a seguito di rinunce ed esclusioni"* veniva impugnata dalla sig. Lizzo Rita innanzi al TAR, sezione distaccata di Catania, con ricorso n. N. 2937/2014 R.G. la cui udienza è stata fissata per il giorno 24.03.2021 ore 9.00. Con detto ricorso si proponeva altresì istanza risarcitoria in favore della ricorrente per una somma pari a € 50.000,00;
- Il sig. Mancuso Nicolò presentava istanza di partecipazione al bando per la categoria dei giovani agricoltori;
- Lo stesso soggetto a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva veniva collocato alla posizione n. 8 della graduatoria dei giovani agricoltori con il punteggio di 55 (cinquantacinque);
- A seguito di formale rinuncia dei soggetti che precedevano il sig. Mancuso Nicolò in graduatoria, lo stesso risulta posizionarsi in posizione utile per l'assegnazione di un lotto di terreno previsto dal bando sopra richiamato;
- L'ASSP, in atto e sino alla definizione del ricorso proposto dalla sig. Lizzo Rita (ancorché lo stesso venga respinto dal TAR), non è nelle condizioni di soddisfare il diritto del sig. Mancuso Nicolò mediante stipula di contratto di affitto del fondo in questione né risulta nelle condizioni di proporre allo stesso soggetto la stipula di altro appezzamento di terreno equivalente, in quanto non risultano al momento nella disponibilità dell'ASSP altri lotti di terreno liberi;

CONSIDERATO CHE:

- il sig. Mancuso Nicolò ha manifestato formalmente, con nota assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 489 del 29/09/2020, la propria disponibilità ad accettare

anche formale impegno assunto da parte dell'Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia alla futura concessione in affitto (formale promessa di affitto) di un qualunque appezzamento di terreno rientrante nella disponibilità dell'ASSP (nuovi lotti da assegnare ovvero lotti che si rendono disponibili, per qualunque ragione, già assegnati ad altri soggetti), alle condizioni di cui al bando in premessa e purché trattasi di appezzamento di terreno pressoché equivalente per estensione o per qualità a quello riservato alla categoria di riferimento;

- la sig. Lizzo Rita, per il tramite del proprio Legale incaricato, con nota assunta al prot. dell'ASSP al n. 475 del 22/09/2020, dichiarava la propria disponibilità a definire bonariamente e rapidamente il contenzioso scaturente dal ricorso N. 2937/2014 R.G. comunicando, come riportato nella missiva citata, che: "(...) *Tale decisione, al di là della convinzione nella fondatezza delle proprie ragioni, è dettata dalla volontà di cercare di evitare il prolungarsi di lunghi e dispendiosi giudizi. Resta inteso, in ogni caso, che qualsiasi possibilità di accordo non possa prescindere dal mantenere inalterato, fino a naturale scadenza, il contratto di affitto stipulato tra le parti nel 2014 e tutti i diritti maturati dalla signora Lizzo (...)*".

ATTESO CHE:

- alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno e ragionevole per l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia definire in via transattiva ed extragiudiziale le questioni legate e discendenti dal contenzioso istauratosi con la sig. Lizzo Rita, sottraendosi preliminarmente all'alea del giudizio, per le seguenti motivazioni: 1) in caso di soccombenza dell'ASSP nel ricorso N. 2937/2014 R.G, la stessa Azienda potrebbe essere condannata alle spese di giudizio, determinando così un aggravio per le finanze dell'Ente e rimanendo altresì esposta nei confronti del sig. Mancuso Nicolò il quale potrebbe, in astratto, anche procedere in via giudiziale per il soddisfacimento del proprio diritto al lotto di terreno d'interesse con eventuale probabile richiesta di risarcimento del danno subito per la mancata assegnazione; 2) in caso di vittoria dell'ASSP nel ricorso N. 2937/2014 R.G, il TAR potrebbe comunque disporre, a titolo risarcitorio, il ristoro dei danni cagionati alla sig. Lizzo Rita, il cui ammontare sarebbe da quantificare in forza di un lucro cessante, per al mancato introito dei profitti che il contratto di affitto consentirebbe di ricavare per tutta la durata dello stesso (15 anni) ed ai finanziamenti richiesti in relazione al fondo, nonché in forza del danno emergente, derivante dalle spese sostenute dalla sig. Lizzo per la partecipazione alla procedura e per la stipula del contratto, oltre ad eventuali investimenti realizzati per lo sfruttamento economico del fondo; 3) sempre in caso di vittoria dell'ASSP nel ricorso N. 2937/2014 R.G, la sig. Lizzo Rita potrebbe decidere altresì di proporre appello al CGARS, allungando la definizione del contenzioso in danno del sig. Mancuso Nicolò e determinando, di fatto, ulteriori spese legali per l'Ente le cui competenze rimarrebbero comunque legate all'esito (aleatorio) del successivo giudizio.

RITENUTO che appare, pertanto, opportuno transigere la controversia, anche al fine di salvaguardare le già intervenute assegnazioni dei lotti agli aventi diritto e non proseguire un contenzioso dall'esito incerto;

DATO ATTO, che appare più vantaggioso e conveniente per l'Ente addivenire ad una transazione, in quanto la materia del contendere presenta elementi di incertezza sugli eventuali esiti giudiziari;

RITENUTO pertanto, di dovere approvare lo schema di transazione definitiva redatta dai legali dell'Ente, che viene allegato alla presente per farne parte integrante;

VISTI:

- Il ricorso proposto dalla sig.ra Lizzo Rita N. 2937/2014 R.G.;
- La comunicazione assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 475 del 22/09/2020, trasmessa dal legale incaricato dalla sig. Lizzo Rita;
- La comunicazione assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 489 del 29/09/2020, trasmessa dal Sig. Mancuso Nicolò;

VISTO il bando pubblico del 28/10/2013;

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell'Azienda;

PROPONE

1. Di transigere la controversia oggetto del giudizio della prima Sezione del TAR di Catania iscritta al n° 2937/2014 R.G.;
2. Di approvare, all'uopo, lo schema di transazione tra la ditta Lizzo Rita, Mancuso Nicolò e l'A.S.S.P. del Comune di Nicosia, che viene allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, autorizzando il Rag. Di Franco Michele nella qualità di Presidente dell'A.S.S.P. ad intervenire alla sottoscrizione;
3. Stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, comma 2, L.R. 44/91.

SCHEMA -
ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE
DELLA CONTENZIOSO E CONTROVERSIE DISCENDENTI DAL RICORSO
N. 2937/2014 R.G. PROPOSTO INNANZI AL TAR CATANIA.

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, sita in Nicosia in Piazza Garibaldi 1, tra i signori:

1 - Di Franco Michele, nato a _____ (___), il _____, C.F.: _____, il quale interviene nel presente atto, nella qualità di presidente e Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Silvo pastorale del Comune di Nicosia con sede Legale in Nicosia, Piazza Garibaldi 1, C.F.: 90000540865;

2 - Lizzo Rita, nata a _____ (___), il _____, C.F. _____, che interviene nel presente atto nella qualità titolare dell'Impresa Agricola omonima con P. IVA: _____ nonché affittuaria del fondo di proprietà dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, individuato al catasto terreni del comune di Nicosia al foglio 13, Part. 19 q.p.;

3 - Mancuso Nicolò nato a _____ (___) il _____, C.F. _____ e residente in _____ alla Via _____ n. _____ che interviene nel presente atto in qualità di soggetto assegnatario, per la categoria denominata "giovani agricoltori", di un appezzamento di terreno di proprietà dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, giusto bando pubblico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASSP n. 36/13/C.d.A. del 24/10/2013 prot. n. 550.

PREMESSO CHE:

- L'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, con bando approvato con deliberazione n. 34 del 7 ottobre 2013 e modificato con successiva deliberazione n. 36 del 24 ottobre 2013, ha indetto una procedura per l'assegnazione e successiva concessione in affitto, per la durata di anni 15, ex l. 203/1982, di n. 29 lotti comunali gestiti dall'Azienda;
- Il bando era destinato a quattro categorie di soggetti (Giovani imprenditori agricoli – cat. I; Giovani agricoltori – cat. I.A; Imprenditori agricoli – cat. II; Coltivatori diretti - cat. III). A favore di due di esse era prevista la riserva di un certo numero di lotti: n. 9 lotti, per la categoria I - Giovani imprenditori agricoli e n. 5 lotti in favore della Categoria I.A – Giovani Agricoltori;
- Ai sensi dell'art. 14, co. 2, ultimo periodo del bando, i soggetti collocatisi utilmente in graduatoria avrebbero avuto il diritto di scegliere il fondo che gli sarebbe stato concesso in affitto, prioritariamente rispetto ai soggetti collocatisi nelle posizioni successive. Inoltre, tra le diverse categorie di soggetti ammessi a partecipare, era stabilito un ordine nella scelta dei fondi, nel quale la Categoria I occupava il primo posto (art. 14, co. 3);

- con deliberazione n. 12/14/C.d.A. del 05/03/2014 prot. n. 143, l'Azienda Speciale Silvo Pastorale procedeva alla presa d'atto e approvazione delle graduatorie definitive di cui al Bando sopra richiamato;
- dalla graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, per la categoria dei giovani imprenditori, la sig.ra Lizzo Rita veniva collocata alla posizione n. 10;
- A seguito di scorrimento, dovuto alla rinuncia di un soggetto (Santo De Luca), collocatosi utilmente nella graduatoria, la sig. Lizzo Rita è stata convocata per la scelta del fondo e per la stipula del contratto di affitto, avvenuta in data 9 maggio 2014;
- frattanto, uno dei partecipanti alla procedura (Antonino Mancuso), collocatosi in posizione non utile (n. 18) della graduatoria relativa alla Categoria I – Giovani imprenditori, ha proposto ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello riconosciutogli;
- il TAR di Catania, Sezione prima, ritenendo fondato il ricorso, ha accolto l'istanza cautelare e, con Ordinanza n. 400/2014 del 29/05/2014, ha sospeso l'efficacia dell'impugnata graduatoria, nella parte in cui assegna al ricorrente 57 punti anziché 62, condannando altresì l'Ente intimato al pagamento delle spese riferite alla fase cautelare che ammontano a circa € 1.500,00;
- tale circostanza avrebbe imposto di procedere alla rettifica della graduatoria, con inserimento del Mancuso in settima posizione;
- a seguito di tale decisione, al fine di non arrecare pregiudizi di sorta ai soggetti risultanti assegnatari dalla graduatoria impugnata e con i quali erano già stati sottoscritti i relativi contratti di affitto, l'ASSP e il sig. Mancuso Antonino procedevano alla sottoscrizione di un accordo extragiudiziale per la definizione della esecuzione dell'ordinanza del TAR sezione staccata di Catania n. 400/2014 del 29/05/2014 con conseguente cessazione della materia del contendere. In forza di tale accordo l'ASSP concedeva al sig. Mancuso Antonino, che si è impegnato a far dichiarare cessata la materia del contendere in sede giurisdizionale, a fronte della concessione in affitto di un fondo, inizialmente assegnato ad altro soggetto (Carmelo Bonelli, Categoria I.A), che poi aveva rinunciato allo stesso;
- con deliberazione n. 34 del 4 luglio 2014, l'Azienda ha rettificato le graduatorie, provvedendo, all'inserimento nella prima di esse del Mancuso (nella settima posizione), cui era già stato attribuito il fondo con il citato atto di transazione, e, inoltre, del sig. Santo De Luca (seconda posizione), la cui rinuncia aveva consentito l'attribuzione del fondo alla ricorrente. La Lizzo, dunque, nella nuova graduatoria, si veniva collocata all'undicesimo posto, ossia in posizione non utile (i lotti riservati erano solo nove);
- la predetta deliberazione, recante: *"Presenza d'atto e ratifica graduatoria definitiva a seguito di rinunce ed esclusioni"* veniva impugnata dalla sig. Lizzo Rita innanzi al TAR, sezione distaccata

di Catonia, con ricorso n. N. 2937/2014 R.G. la cui udienza è stata fissata per il giorno 24.03.2021 ore 9.00. Con detto ricorso si proponeva altresì istanza risarcitoria in favore dello ricorrente per una somma pari a € 50.000,00;

- il sig. Mancuso Nicolò presentava istanza di partecipazione al bando per la categoria dei giovani agricoltori;
- lo stesso soggetto a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva veniva collocato alla posizione n. 8 della graduatoria dei giovani agricoltori con il punteggio di 55 (cinquantacinque);
- a seguito di formale rinuncia dei soggetti che precedevano il sig. Mancuso Nicolò in graduatoria, lo stesso risulta posizionarsi in posizione utile per l'assegnazione di un lotto di terreno previsto dal bando sopra richiamato;
- l'ASSP, in atto e sino alla definizione del ricorso proposto dalla sig. Lizzo Rita (ancorché lo stesso venga respinto dal TAR), non è nelle condizioni di soddisfare il diritto del sig. Mancuso Nicolò mediante stipula di contratto di affitto del fondo in questione né risulta nelle condizioni di proporre allo stesso soggetto la stipula di altro appezzamento di terreno equivalente, in quanto non risultano al momento nella disponibilità dell'ASSP altri lotti di terreno liberi;

CONSIDERATO CHE:

- il sig. Mancuso Nicolò ha manifestato formalmente, con nota assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 489 del 29/09/2020, la propria disponibilità ad accettare anche formale impegno assunto da parte dell'Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia alla futura concessione in affitto (formale promessa di affitto) di un qualunque appezzamento di terreno rientrante nella disponibilità dell'ASSP (nuovi lotti da assegnare ovvero lotti che si rendono disponibili, per qualunque ragione, già assegnati ad altri soggetti), alle condizioni di cui al bando in premessa e purché trattasi di appezzamento di terreno pressoché equivalente per estensione o per qualità a quello riservato alla categoria di riferimento;
- la sig. Lizzo Rita, per il tramite del proprio Legale incaricato, con nota assunta al prot. dell'ASSP al n. 475 del 22/09/2020, dichiarava la propria disponibilità a definire bonariamente e rapidamente il contenzioso scaturito dal ricorso N. 2937/2014 R.G. comunicando, come riportato nella missiva citata, che: *"(...) Tale decisione, al di là della convinzione nella fondatezza delle proprie ragioni, è dettata dalla volontà di cercare di evitare il prolungarsi di lunghi e dispendiosi giudizi. Resta inteso, in ogni caso, che qualsiasi possibilità di accordo non possa prescindere dal mantenere inalterato, fino a naturale scadenza, il contratto di affitto stipulato tra le parti nel 2014 e tutti i diritti maturati dalla signora Lizzo (...)"*.

ATTESO CHE:

- alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno e ragionevole per l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia definire in via transattiva ed extragiudiziale le questioni legate e discendenti dal contenzioso istauratosi con la sig. Lizzo Rita, sottraendosi preliminarmente all'alea del giudizio, per le seguenti motivazioni: 1) in caso di soccombenza dell'ASSP nel ricorso N. 2937/2014 R.G, la stessa Azienda potrebbe essere condannata alle spese di giudizio, determinando così un aggravio per le finanze dell'Ente e rimanendo altresì esposta nei confronti del sig. Mancuso Nicolò il quale potrebbe, in astratto, anche procedere in via giudiziale per il soddisfacimento del proprio diritto al lotto di terreno d'interesse con eventuale probabile richiesta di risarcimento del danno subito per la mancata assegnazione; 2) in caso di vittoria dell'ASSP nel ricorso N. 2937/2014 R.G, il TAR potrebbe comunque disporre, a titolo risarcitorio, il ristoro dei danni cagionati alla sig. Lizzo Rita, il cui ammontare sarebbe da quantificare in forza di un lucro cessante, per al mancato introito dei profitti che il contratto di affitto consentirebbe di ricavare per tutta la durata dello stesso (15 anni) ed ai finanziamenti richiesti in relazione al fando, nonché in forza del danno emergente, derivante dalle spese sostenute dalla sig. Lizzo per la partecipazione alla procedura e per la stipula del contratto, oltre ad eventuali investimenti realizzati per lo sfruttamento economico del fondo; 3) sempre in caso di vittoria dell'ASSP nel ricorso N. 2937/2014 R.G, la sig. Lizzo Rita potrebbe decidere altresì di proporre appello al CGARS, allungando la definizione del contenzioso in danno del sig. Mancuso Nicolò e determinando, di fatto, ulteriori spese legali per l'Ente le cui competenze rimarrebbero comunque legate all'esito (aleatorio) del successivo giudizio.

VISTI:

- Il ricorso proposto dalla sig.ra Lizzo Rita N. 2937/2014 R.G;
- La comunicazione assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 475 del 22/09/2020, trasmessa dal legale incaricato dalla sig. Lizzo Rita;
- La comunicazione assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 489 del 29/09/2020, trasmessa dal Sig. Mancuso Nicolò;
- La deliberazione del C.d.A. dell'ASSP n. _____ del _____ con cui si approva lo schema del presente atto transattivo.

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e visto, le parti come sopra descritte e rappresentate convengono e stipulano il seguente accordo transattivo extra giudiziale:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. Oggetto

Con la stipula del presente accordo le parti procedono alla definizione in via extra giudiziale delle questioni e controversie scaturite dal ricorso N. 2937/2014 R.G proposto dalla Sig. Lizzo Rita per

l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia n. 34/14/C.d.A. del 4 luglio 2014, affissa all'albo pretario del Comune dal 14 al 29 luglio 2014, avente ad oggetto "Bando pubblico del 28.10.2013 per l'assegnazione e successivo concessione in affitto ex L. 203/1982 dei terreni comunali gestiti dall'A.S.S.P. – Preso d'atto e rotifico graduatoria definitiva o seguito di rinunce ed esclusioni"

2. Obblighi delle parti.

Per quanto sopra le parti si obbligano a quanto segue:

- L'azienda Speciale Silvo Pastorale assume l'obbligo di procedere alla revoca della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia n. 34/14/C.d.A. del 4 luglio 2014, mantenendola di conseguenza in vita il contratto di affitto stipulato in data 09/05/2014 con la sig. Lizzo Rita per la durata in esso fissata e con i diritti dalla stesso scaturiti. Di contro la sig. Lizzo Rita si obbliga, in ordine al ricorso n. 34/14/C.d.A. del 4 luglio 2014, a **rinunciare formalmente al ricorso proposto** e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali delle parti. Con la sottoscrizione del presente accordo sia l'ASSP che la Sig. Lizzo Rita nulla potranno pretendere o richiedere rispettivamente, una parte all'altra, in ordine alle spese di giudizio o eventuali altri costi discendenti in qualche modo dal presente atto;
- Il sig. Mancuso Nicolò, legittimo assegnatario di lotto di terreno per la categoria dei giovani agricoltori a seguito del bando approvato con deliberazione n. 34 del 7 ottobre 2013 e modificato con successiva deliberazione n. 36 del 24 ottobre 2013, con la sottoscrizione del presente accordo rinuncia a qualunque preteso nei confronti dell'ASSP e della Sig. Lizzo Rita per il lotto di terreno da quest'ultima condotto in affitto e, contestualmente, accetta l'impegno da parte Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia alla concessione in affitto di un qualunque appezzamento di terreno nella disponibilità dell'ASSP già in suo possesso ovvero rientrante in futuro nella disponibilità della stessa (nuovi lotti da assegnare ovvero lotti che si rendono disponibili per qualunque ragione da parte di altri Enti ovvero già assegnati od altri soggetti), alle condizioni economiche di cui al bando in premessa e purché trattasi di appezzamento di terreno pressoché equivalente per estensione o per qualità a quello riservato alla categoria di riferimento, concesso alla sig. Lizzo Rita. Di contro l'azienda Speciale Silvo Pastorale assume l'obbligo di concedere al sig. Mancuso Nicolò, alle condizioni economiche fissate dal bando per cui lo stesso risulta assegnatario, l'affitto di un lotto di terreno pressoché equivalente per estensione o per qualità a quello riservato alla categoria di riferimento, concesso alla sig. Lizzo Rita, non appena ne avrà disponibilità. In tal senso l'ASSP, non appena acquisisca la disponibilità di un qualunque lotto di terreno se al momento lo stesso non risulta disponibile, assume l'obbligo di convocare il sig. Mancuso Nicolò per la stipula del contratto di affitto nei termini di cui innanzi.

3. Decorrenza e validità.

La validità del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati.

Il presente accordo, redatto in triplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

- Il Legale Rappresentate dell'ASSP (Di Franco Michele) _____
- Lizzo Rita _____
- Mancuso Nicolò _____

Allegati:

- Copia documento riconoscimento sottoscrittori

Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 43/20 del 30/12/2020

OGGETTO: Accordo extragiudiziale per la definizione del contenzioso e controversie discendenti dal ricorso N. 2937/2014 R.G. proposto innanzi al TAR Catania.
- Approvazione schema.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 – e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, li 30 DIC 2020



Il Direttore Tecnico

Dr. Michele STAZZONE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia, li 30 DIC 2020



Il Direttore Tecnico

Dr. Michele STAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

Il Presidente

1. Santo Polizzi Membro
2. _____ Membro
3. Millican Il Direttore Tecnico

**AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA**

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data 05 apr 2023 con nota n°. 07 Posizione I - 1 - 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° Pubblicazione _____

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

**AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

Nicosia, li

Il Presidente

Per copia conforme all' originale.

Nicosia, li

Il Direttore Tecnico